

NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Riordino della disciplina sul tirocinio

Il comma 720, articolo 1 della Legge di bilancio 2022 definisce **il tirocinio** come un **percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro**, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al **conseguimento di un titolo di studio** formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce **curricolare**.

Entro il 30 giugno 2022, il Governo e le regioni dovranno concludere un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base di stringenti criteri:

- revisione della disciplina, circoscrivendone l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- individuazione degli elementi qualificanti (congrua indennità di partecipazione, fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa);
- definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
- definizione di modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
- interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

La mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una **sanzione amministrativa** il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'**ammenda** di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

I tirocini sono soggetti a **comunicazione obbligatoria** da parte del soggetto ospitante, il quale è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di **salute e sicurezza**.

Riferimenti

Legge 30 dicembre 2021, n. 234



NORMATIVA

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all'estero

Determinate le **retribuzioni convenzionali**, per ciascun settore, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2022 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2022, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente. I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate. Infine, sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Riferimenti

D.M. 23 dicembre 2021

NORMATIVA

PRASSI

Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo

Il decreto Sostegni bis ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata **ALAS**, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo a copertura degli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2022. Destinatari della nuova prestazione sono i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui sopra e i lavoratori autonomi "esercenti attività musicali". L'indennità è riconosciuta ai citati lavoratori a condizione che possano fare valere congiuntamente i seguenti **requisiti**:

- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie (nonché della cd. APE sociale). La prestazione ALAS, analogamente alle prestazioni di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, non è compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità;
- non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
- avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Si considerano utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell'astensione della lavoratrice e del lavoratore;
- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

L'indennità ALAS, rapportata al reddito medio mensile, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell'ALAS è pari al 75% dell'importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro. In ogni caso, essa **non può superare** l'importo massimo mensile di **1.335,40 euro** nel 2021, annualmente rivalutato.

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.

Per fruire dell'indennità ALAS i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di **68 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i consueti canali messi a disposizione.

Riferimenti

INPS, circolare 14 gennaio 2022, in [riservata](#) © TeleConsul Editore SpA

NORMATIVA

Revisione legale dei conti: recupero del debito formativo

L'articolo 14 del D.M. n. 135/2021 consentiva ai revisori legali dei conti iscritti al registro di regolarizzare l'eventuale debito formativo a loro carico relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, entro il 17 gennaio 2022. Prendendo atto delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma dedicata, dovute a motivi tecnici nella maggior parte dei casi non prevedibili, si comunica che la posizione degli iscritti riguardo al debito formativo pregresso sarà valutata a partire da una data più congrua che tenga conto dei giorni di inattività della piattaforma stessa, vale a dire dal **17 febbraio 2022**.

Riferimenti

Ministero dell'economia e delle finanze, circolare 17 gennaio 2022, n. 3

Obblighi contributivi durante il periodo di collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici

L'INPS riepiloga la normativa nazionale che regola gli obblighi contributivi dei dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso enti e organismi internazionali e fornisce, inoltre, chiarimenti sugli **obblighi contributivi** dei datori di lavoro pubblici con riferimento ai dipendenti collocati fuori ruolo per attività presso le Istituzioni dell'Unione europea e sulle facoltà concesse agli stessi dipendenti, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nazionale o di quello presso l'UE, ovvero a seguito della stabilizzazione del rapporto di lavoro temporaneo.

I contributi versati alle Casse pensionistiche, sia della Gestione pubblica che della Gestione privata, dalle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per impiego o incarico temporaneo presso le istituzioni dell'Unione europea, già tutelati dal Fondo UE, potranno essere **rimborsati** dall'Istituto all'Amministrazione che ha effettuato il versamento.

L'Istituto procederà al rimborso della contribuzione afferente al periodo in cui il dipendente pubblico è stato collocato fuori ruolo, nei limiti della prescrizione decennale e, come di consueto, dopo aver trattenuto gli eventuali importi a proprio credito. La contribuzione non rimborsata, in quanto versata in assenza dei presupposti dell'obbligo contributivo, non sarà valorizzata ai fini pensionistici.

Riferimenti

INPS, circolare 14 gennaio 2022, n. 7

Convenzione per l'attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 - 2023

Adottato lo schema di convenzione tra l'INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l'attività relativa alla **certificazione ISEE** per gli anni 2022 - 2023. La convenzione, che ha validità dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, viene sottoscritta con firma digitale e il versamento dell'imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.

Riproduzione riservata © TeleConsul Editore SpA



NORMATIVA

I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l'attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2022 - 2023 dovranno rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione interna - Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, utilizzando l'indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it. I pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile, alla quale i soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio.

Riferimenti

INPS, messaggio 14 gennaio 2022, n. 195

INAIL: aggiornamento tabelle tipologiche

L'INAIL rende noto che dal 28 gennaio 2022 saranno aggiornate le **tabelle di decodifica** necessarie agli utenti dei servizi - comunicazione di infortunio, denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, certificati medici di infortunio e patronati - che utilizzano l'inoltro tramite file. Le modifiche sono riportate nel file "20220128-Variazioni Comuni e CAP.xlsx".

E' inoltre disponibile la nuova tabella generale "20220128-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx", con lo storico dei comuni, le associazioni ISTAT - ASL e quelle ISTAT - SEDI INAIL- CAP, che sostituisce totalmente le tabelle attualmente in uso.

Riferimenti

INAIL, comunicato 24 dicembre 2021